

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 459

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(GORIA)

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

di concerto con il Ministro del Tesoro

(AMATO)

(V. Stampato Camera n. 1314)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 settembre 1987

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 settembre 1987*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 luglio 1987, n. 320, recante interventi in materia di riforma
del processo penale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, recante interventi in materia di riforma del processo penale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al comma 2, le parole: «con imprese operanti in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «con imprese aventi sede legale in Italia».

All'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La microfilmatura è richiesta al Ministro di grazia e giustizia dall'ufficio giudiziario presso il quale gli atti sono formati o custoditi quando sia riconosciuta necessaria o utile ai fini di agevolare l'esame degli atti in relazione al rilevante numero di essi. La richiesta s'intende approvata trascorso il termine di quindici giorni dal suo ricevimento senza che il Ministro l'abbia rifiutata con provvedimento motivato».

All'articolo 5, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «purchè aventi sede legale in Italia».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: «servizi specialistici» sono aggiunte le seguenti: «aventi i requisiti di cui all'articolo 1»;

al comma 2, le parole: «alla impresa convenzionata avente sede vicino all'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «ad una delle imprese convenzionate».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (Segreto d'ufficio). - 1. Anche i soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, sono obbligati al segreto d'ufficio ai sensi dell'arti-

colo 326 del codice penale per tutto ciò che venga a loro conoscenza a causa o nell'esercizio dell'attività di cui sono incaricati. Tali soggetti devono possedere i requisiti richiesti ai dipendenti della pubblica amministrazione.

2. All'atto del conferimento dell'incarico prestano giuramento ai sensi degli articoli 142 e 316 del codice di procedura penale. Nei loro confronti si applicano le sanzioni previste dall'articolo 373 del codice penale».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° aprile 1987, n. 129, e 2 giugno 1987, n. 214.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1987.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Interventi in materia di riforma del processo penale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di avviare le ristrutturazioni e gli ammodernamenti previsti dalla riforma del nuovo codice di procedura penale, per i quali la legge delega ha posto scadenze ben precise e ravvicinate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

(Sistema informatico e di elaborazione dati dell'Amministrazione della giustizia)

1. Al fine di ammodernare i servizi, di preordinare le strutture necessarie all'attuazione della riforma del processo penale, di snellire gli adempimenti relativi a tale processo, nonchè di acquisire ed elaborare in tempo reale i dati necessari e quelli comunque connessi al processo, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi di un sistema informatico basato sull'impiego di apparecchiature elettroniche, esteso a tutta l'Amministrazione della giustizia.

2. Per la realizzazione e messa in funzione del sistema informatico il Ministero di grazia e giustizia può stipulare uno o più contratti con imprese operanti in Italia secondo un programma applicativo uniforme.

3. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 30.500 milioni.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

*(Sistema informatico e di elaborazione dati
dell'Amministrazione della giustizia)*

1. *Identico.*

2. Per la realizzazione e messa in funzione del sistema informatico il Ministero di grazia e giustizia può stipulare uno o più contratti con imprese aventi sede legale in Italia secondo un programma applicativo uniforme.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 2.

(Microfilmatura degli atti)

1. Gli atti del processo penale e quelli dei quali la legge impone la conservazione possono essere microfilmati con utilizzazione anche dei sistemi ed apparecchiature che agevolano la ricerca del singolo atto nell'ambito del fascicolo nel quale esso è contenuto.

2. La microfilmatura è disposta dal Ministero di grazia e giustizia, su richiesta dell'ufficio giudiziario presso il quale gli atti sono formati o custoditi, quando sia riconosciuta necessaria o utile al fine di agevolare l'esame degli atti in relazione al rilevante numero di essi.

3. La spesa della microfilmatura degli atti resta a carico dello Stato anche nel caso di condanna dell'imputato.

4. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 4.500 milioni.

Articolo 3.

(Commissione tecnico-amministrativa)

1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita una commissione tecnico-amministrativa con il compito di individuare le linee, i programmi e i metodi di automazione. La commissione è presieduta dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato ed è composta dal capo dell'Ispettorato, dal capo dell'Ufficio legislativo e dai direttori generali del Ministero, dal provveditore generale dello Stato, da un funzionario della Direzione generale del catasto designato dal Ministro delle finanze, dal direttore dell'Ufficio automazione, dal direttore dell'Ufficio organizzazione e metodi, da due tecnici esperti della materia e da un funzionario giudiziario scelti dal Ministro di grazia e giustizia, nonché da due magistrati nominati dallo stesso Ministro su designazione del Consiglio superiore della magistratura.

2. Sulle linee di automazione, individuate dalla commissione di cui al comma 1, il Ministero di grazia e giustizia acquisisce il parere del Dipartimento della funzione pubblica previsto dall'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

3. Presso l'Ufficio automazione del Ministero di grazia e giustizia è istituito un comitato tecnico per l'esame preliminare dei piani e degli interventi necessari e per l'attuazione dei sistemi adottati. Il comitato è presieduto dal direttore dell'Ufficio automazione ed è composto da sei esperti in materia di automazione scelti dal Ministro di grazia e giustizia, sentito il provveditore generale dello Stato, da due magistrati nominati dal Ministro, su designazione del Consiglio superiore della magistratura, nonché da un funzionario giudiziario nominato dallo stesso Ministro di grazia e giustizia.

4. Il comitato, in relazione a singoli progetti di sistema informatico o a specifiche esigenze di carattere locale, può proporre la propria integrazione

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 2.

(Microfilmatura degli atti)

1. *Identico.*

2. La microfilmatura è richiesta al Ministro di grazia e giustizia dall'ufficio giudiziario presso il quale gli atti sono formati o custoditi quando sia riconosciuta necessaria o utile ai fini di agevolare l'esame degli atti in relazione al rilevante numero di essi. La richiesta s'intende approvata trascorso il termine di quindici giorni dal suo ricevimento senza che il Ministro l'abbia rifiutata con provvedimento motivato.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Articolo 3.

(Commissione tecnico-amministrativa)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

con uno o più magistrati addetti agli uffici interessati. All'integrazione provvede il Ministro di grazia e giustizia.

Articolo 4.

(Formazione e aggiornamento del personale giudiziario)

1. Ai fini della formazione del personale giudiziario di ogni ordine all'utilizzazione dei sistemi di informatica giudiziaria è istituita una commissione con il compito di individuare le linee ed i programmi di addestramento all'uso delle nuove tecnologie e all'aggiornamento periodico, da organizzarsi sia in sede centrale che in sede locale, anche avvalendosi di imprese specializzate operanti nel settore, designate dalla commissione.

2. La commissione è presieduta dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato, ed è composta dai direttori generali del Ministero, dal direttore dell'Ufficio organizzazione e metodi, da due magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia nominati dal Ministro, da due magistrati designati dal Consiglio superiore della magistratura, da due avvocati designati dal Consiglio nazionale forense e da tre funzionari scelti tra il personale delle cancellerie e degli istituti di prevenzione e pena nominati dal Ministro sentito il consiglio di amministrazione.

3. Il contenuto delle singole attività, i metodi e i tempi di attuazione e le modalità di partecipazione sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

4. Per il personale della magistratura le attività sono organizzate d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura.

5. Ai contratti con società specializzate nel settore, necessari per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, si applica il disposto dell'articolo 6.

6. L'onere finanziario è valutato in lire 1.000 milioni per l'anno 1987.

Articolo 5.

(Contratti per la gestione del servizio automatizzato e del servizio di microfilmatura)

1. Nei primi cinque anni decorrenti dalla data del decreto con cui il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità del funzionamento del servizio automatizzato presso ciascun ufficio dell'Amministrazione, il Ministero di grazia e giustizia può avvalersi, per la gestione dei servizi automatizzati, della società che ha realizzato l'impianto o di altre specializzate nel settore.

2. La direzione tecnica dei centri informatici può essere affidata a persona estranea all'Amministrazione fino a quando l'Amministrazione non dispone di personale esperto nel settore, appartenente ai ruoli statali, appositamente istituiti.

3. Fino a quando l'Amministrazione non dispone di personale esperto nel settore la microfilmatura e la gestione di tutti gli impianti necessari per la

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 4.

(*Formazione e aggiornamento del personale giudiziario*)

Identico.

Articolo 5.

(*Contratti per la gestione del servizio automatizzato
e del servizio di microfilmatura*)

1. Nei primi cinque anni decorrenti dalla data del decreto con cui il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità del funzionamento del servizio automatizzato presso ciascun ufficio dell'Amministrazione, il Ministero di grazia e giustizia può avvalersi, per la gestione dei servizi automatizzati, della società che ha realizzato l'impianto o di altre specializzate nel settore purchè aventi sede legale in Italia.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

celebrazione di procedimenti penali possono essere effettuate da imprese operanti nello specifico settore, che danno sicuro affidamento di capacità professionale e di segretezza.

4. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 9.500 milioni.

Articolo 6.

(Contratti con imprese di servizi specialistici)

1. Il Ministero di grazia e giustizia nei casi di urgenza e di necessità è autorizzato a stipulare uno o più contratti annuali con imprese di servizi specialistici per l'utilizzazione di mezzi meccanici idonei alla redazione di atti processuali compiuti dal giudice.

2. Il giudice, quando ai fini della speditezza del processo ritiene necessario avvalersi di mezzi meccanici, richiede, previa autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia, le prestazioni previste nei contratti di cui al comma 1 alla impresa convenzionata avente sede vicino all'ufficio.

Articolo 7.

(Modalità per la stipula dei contratti)

1. I contratti previsti dall'articolo 1, comma 2, e dagli articoli 2, 5 e 6 sono stipulati e le relative spese sono eseguite anche in deroga alle disposizioni di cui alla contabilità generale dello Stato, alla legge 30 marzo 1981, n. 113, e al decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. Si applicano, altresì, il disposto dell'articolo 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e l'articolo 29 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, come modificato dall'articolo unico della legge 18 gennaio 1982, n. 7.

2. Per i contratti di cui al comma 1, il parere sulla congruità della spesa è espresso dal Provveditorato generale dello Stato.

Articolo 8.

(Consulenti esperti in materie tecniche)

1. Per la realizzazione delle attività di cui agli articoli precedenti, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi, per cinque anni, mediante apposita convenzione, di consulenti esperti in materie tecniche, anche estranei all'Amministrazione statale. Nella convenzione sono determinati il periodo di durata dell'incarico, la misura globale massima dei compensi attribuibili e le modalità per la liquidazione degli onorari la cui misura sarà determinata secondo i criteri fissati dalla legge 8 luglio 1980, n. 319.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

4. *Identico.*

Articolo 6.

(Contratti con imprese di servizi specialistici)

1. Il Ministero di grazia e giustizia nei casi di urgenza e di necessità è autorizzato a stipulare uno o più contratti annuali con imprese di servizi specialistici aventi i requisiti di cui all'articolo 1 per l'utilizzazione di mezzi meccanici idonei alla redazione di atti processuali compiuti dal giudice.

2. Il giudice, quando ai fini della speditezza del processo ritiene necessario avvalersi di mezzi meccanici, richiede, previa autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia, le prestazioni previste nei contratti di cui al comma 1 ad una delle imprese convenzionate.

Articolo 7.

(Modalità per la stipula dei contratti)

Identico.

Articolo 8.

(Consulenti esperti in materie tecniche)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. Ai componenti tecnici della commissione e del comitato di cui all'articolo 3 e ai componenti delle commissioni costituite per la riforma del codice di procedura penale, estranei all'Amministrazione della giustizia, è attribuito un gettone di presenza per ogni giorno o frazione di giorno, fissato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Per l'attività preparatoria e di sperimentazione finalizzata alla riforma del codice di procedura penale, il Ministero di grazia e giustizia è altresì autorizzato ad acquisire collaborazioni di estranei all'Amministrazione della giustizia a norma degli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497, e dell'articolo 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

4. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 500 milioni.

Articolo 9.

(*Segreto di ufficio*)

1. I soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, sono obbligati al segreto di ufficio ai sensi dell'articolo 326 del codice penale per tutto ciò che venga a loro conoscenza a causa o nell'esercizio dell'attività di cui sono incaricati.

Articolo 10.

(*Tenuta dei registri in forma automatizzata*)

1. È autorizzata la tenuta in forma automatizzata dei registri previsti dai codici e da leggi speciali, per l'espletamento delle funzioni e dei servizi svolti dall'Amministrazione della giustizia.

2. I modelli dei registri e i moduli, da utilizzare in forma automatizzata, degli atti necessari per l'espletamento delle funzioni e dei servizi giudiziari e penitenziari sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Articolo 11.

(*Compenso per impegno straordinario del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie*)

1. Per fronteggiare le imprevedibili esigenze di lavoro connesse con gli adempimenti relativi ai processi penali di particolare rilevanza, nei quali il

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 9.

(Segreto d'ufficio)

1. Anche i soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, sono obbligati al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 326 del codice penale per tutto ciò che venga a loro conoscenza a causa o nell'esercizio dell'attività di cui sono incaricati. Tali soggetti devono possedere i requisiti richiesti ai dipendenti della pubblica amministrazione.

2. All'atto del conferimento dell'incarico prestano giuramento ai sensi degli articoli 142 e 316 del codice di procedura penale. Nei loro confronti si applicano le sanzioni previste dall'articolo 373 del codice penale.

Articolo 10.

(Tenuta dei registri in forma automatizzata)

Identico.

Articolo 11.

(Compenso per impegno straordinario del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ivi applicato ecceda i limiti orari stabiliti dalla vigente disciplina per il lavoro straordinario, è autorizzata, in deroga alla vigente normativa, a partire dal 1° gennaio 1987, l'attribuzione di un numero complessivo di ore pari a non oltre 264.000 annue, da assegnarsi sulla base delle richieste avanzate da ciascuna corte d'appello e procura generale.

2. L'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a 70 ore mensili.

3. L'onere finanziario è valutato in lire 1.920 milioni per l'anno 1987, lire 3.260 milioni per l'anno 1988 e lire 3.336 milioni per l'anno 1989.

Articolo 12.

(*Onere finanziario*)

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto valutato complessivamente in lire 47.920 milioni per l'anno 1987, lire 3.260 milioni per l'anno 1988 e lire 3.336 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 13.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1987.

COSSIGA

GORIA - VASSALLI - AMATO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 12.

(Onere finanziario)

Identico.